

## La tutela del minore fra ricerca della verità biologica e garanzia costituzionale dei suoi “preminenti” interessi\*

di Caterina Di Costanzo\*\*

**Abstract IT:** *Il contributo prende le mosse dall'individuazione della connotazione relazionale che caratterizza la tutela del minore, considerato come soggetto di relazioni piuttosto che come soggetto di diritti o di bisogni. Tale tutela viene affidata soprattutto a dinamiche relazionali attraverso un'adeguata collocazione del minore all'interno delle formazioni sociali, in primis la famiglia “naturale” o adottiva, che possano garantire la protezione dei suoi diritti.*

*E' interessante evidenziare come il percorso della giurisprudenza Edu e della giurisprudenza costituzionale in materia di filiazione sia, sotto molteplici punti di vista, caratterizzato da forme di convergenza e conduca alla individuazione della tutela del minore come categoria concettuale ampia all'interno della quale confluiscono, nella prospettiva della garanzia del suo preminente interesse, una pluralità di aspetti, come la ricerca della verità biologica, della stabilità e della qualità dei rapporti affettivi di riferimento, e il riconoscimento della possibilità di fare ricorso a strumenti legali che consentano la garanzia di una posizione formale a beneficio del minore.*

*Mentre nelle fasi più risalenti della giurisprudenza costituzionale l'accento viene posto di volta in volta su singole dimensioni che caratterizzano sia la protezione del minore che, in maniera più incidentale, quella degli adulti coinvolti, nella fase più recente tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti, quali la stabilità delle relazioni, la ricerca della verità biologica, la possibilità di ricorso a strumenti legali che attribuiscono una protezione formale al minore, l'interesse al riconoscimento o al disconoscimento, vengono bilanciati soprattutto nell'ottica del suo preminente interesse.*

*Nell'ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale, in definitiva, il criterio dell'interesse del minore emerge come clausola generale che sintetizza teleologicamente una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti il cui contenuto fondamentale si concretizza nel riconoscimento di un vero e proprio “meta-diritto” a relazioni stabili, significative e meritevoli di tutela nell'ordinamento giuridico.*

**Abstract EN:** *This paper started from the identification of the relational dimension that characterizes the protection of the minor, considered as a subject of relationships rather than as a subject*

---

\* Il presente contributo è stato pubblicato in *Identità e salute del minore. Problematiche attuali* a cura di A. Bucelli, Pisa, 2021.

\*\* Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Firenze.

*of rights or needs. This protection is guaranteed above all by relationships through an adequate placement of the minor within social formations, primarily the “natural” or adoptive family, which can guarantee the protection of her/his rights.*

*It is interesting to highlight how the path of the European Court of Human Rights case law and that of the Constitutional Court in the matter of filiation is, from multiple points of view, contiguous and leads to the definition of the protection of the minor as a conceptual category within which a cluster of interests of constitutional relevance flows into, such as the search for biological truth, the stability and the quality of the relationships of the minor, and the possibility of resorting to legal tools that allow the recognition of guarantees for the minor.*

*While in the first phases of constitutional case law the emphasis was placed on single dimensions that characterize both the protection of the minor and, more incidentally, that of the adults involved, in the most recent phase all relevant, from a constitutional viewpoint, interests, such as the stability of relationships, the search for biological truth, the possibility of resorting to legal instruments that attribute formal protection to the minor are balanced above all in the perspective of his/her best interest. In the context of the Constitutional Court case law, ultimately, the principle of the interest of the child emerges as a general clause that summarizes teleologically the child constitutional interests whose content appears in the fundamental recognition of a “meta-right” to relationships that are required to be stable, meaningful and deserving of protection within the Italian legal system.*

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. La tutela del minore nella giurisprudenza della Corte Edu. – 3. La tutela del minore nella giurisprudenza costituzionale. – 3.1. La giurisprudenza sul *favor legitimitatis*. – 3.2. La giurisprudenza su *favor veritatis*. – 3.3. La giurisprudenza sul *favor minoris*. – 3.4. Il *favor minoris* e la tutela dei preminenti interessi del minore. – 4. Considerazioni (interlocutoriamente) conclusive.

## **1. Introduzione.**

I costanti avanzamenti scientifici in campo biomedico e genetico hanno determinato possibilità progressivamente più ampie di affermazione dei diritti fondamentali quali il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminazione esercitato nella sfera privata e familiare, il diritto all'identità personale. Tali progressi scientifici hanno però notevolmente reso più complessa la realtà e ne hanno messo in luce una serie di problematichità che si fanno sentire sul piano delle conseguenze concrete che si riverberano sia nella vita delle persone adulte che, in maggior misura per motivi collegati alla loro particolare condizione di vulnerabilità, nella esperienza delle persone minori di età.

Nel nostro ordinamento il minore di età viene tutelato attraverso tecniche e forme di garanzia che oscillano dalla polarità che inquadra il minore, come autonomo soggetto di diritti, sino alla polarità della protezione del minore, considerato principalmente come soggetto di bisogni e destinatario di forme di protezione e tutela rafforzate rispetto al soggetto adulto.

Una funzione di sintesi e mediazione fra le due polarità è svolta dall'identificazione del minore come soggetto di relazioni all'interno delle formazioni sociali e istituzionali

come la famiglia, la scuola, la struttura sanitaria (quest'ultima nel caso in cui il minore assuma lo *status* di paziente)<sup>1</sup>.

Si tratta, pertanto, di una tutela mediata che fa ricorso alle dinamiche relazionali di sostegno del soggetto minore inteso come persona la cui autonomia soggettiva deve essere supportata e, ove necessario, indirizzata dalle figure che, di volta in volta, sono chiamate a assumerne responsabilità generali o specifiche.

Si può evidenziare come sia nell'ordinamento interno che in quello internazionale la tutela del minore venga affidata, ove appropriato, a dinamiche relazionali<sup>2</sup> tali da designare la più adeguata collocazione del minore all'interno di specifiche formazioni sociali, fra le quali la formazione familiare ricopre un ruolo primario<sup>3</sup>. In questo contesto lo *status* prevalente del minore, a fianco di altri che occupano una posizione complementare - si pensi, ad esempio, al minore come studente nella comunità scolastica -, deriva dalla attribuzione della qualifica di "figlio", da cui consegue l'individuazione delle relative situazioni giuridiche soggettive connesse. La famiglia rappresenta proprio la sede sociale, comunitaria e relazionale, ritenuta essere la più idonea a consentire la tutela della dignità del minore e il pieno sviluppo della sua personalità in dinamica formazione.

Tale inquadramento è strutturalmente di tipo relazionale, ossia lo stato di figlio può essere definito prevalentemente a partire dalla individuazione della paternità e della maternità, e impatta in maniera centrale sulla individuazione dei suoi diritti e sulla definizione delle rispettive identità fondamentali<sup>4</sup>.

La qualifica identitaria di figlio, intrinsecamente multidimensionale, in quanto declinabile su un versante genetico, uno giuridico, uno anagrafico, uno sociale, può essere definita solo a partire dalla individuazione delle rispettive identità genitoriali, che siano genetica, giuridica, anagrafica, sociale.

Le più recenti modalità procreative (si pensi alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo) e le tutele giuridiche esistenti (si pensi all'istituto dell'adozione) sono riconosciute essere alla base di un primo scollamento fra genitorialità legale e genitorialità naturale.

Altri fattori hanno avuto un ruolo nella progressiva modulazione della genitorialità e di conseguenza hanno impattato sui criteri di attribuzione dello stato di figlio. Si tratta di fattori collegati a situazioni di fatto capaci di determinare una continuità di rapporti

---

<sup>1</sup> Sulla dimensione relazionale della tutela del minore si veda P. LAUFER-UKELES, *The relational rights of children*, in *Connecticut law review*, 3, 2016; R. ZAFRAN, *Children's rights as relational rights: the case of relocation*, in *American University Journal of Gender Social Policy & the Law*, 1, 2010; P. RONFANI, *I diritti relazionali. Una nuova categoria di diritti?*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2004, 107-116.

<sup>2</sup> Cfr. J. TOBIN, *Understanding children's rights: a vision beyond vulnerability*, in *Nordic journal of international law*, 84, 2015. Sulla connotazione relazionale dei diritti sanciti nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 1989 sia consentito rinviare anche a C. DI COSTANZO, *La tutela del diritto alla salute del minore. Riflessioni a margine della legge n. 219/2017*, in *Rivista di biodiritto*, 1, 2019, 303 ss.

<sup>3</sup> Le norme contenute negli articoli 30 e 31 della Costituzione collocano la tutela del minore all'interno di quella formazione sociale che è la famiglia, così come le norme previste negli artt. 5, 8 e 9 della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo del 1989 stabiliscono l'importanza delle relazioni familiari nell'attuazione dei diritti del minore.

<sup>4</sup> La nozione di identità è naturalmente multidimensionale e dai contorni sfumati. La tutela dell'identità personale può avere ad oggetto il riconoscimento formale della persona con l'insieme dei suoi dati anagrafici, la proiezione del sé all'esterno, il riconoscimento del suo ruolo sociale, il dato biologico e genetico della persona, la sfera interiore ed esteriore della persona ossia il tratto comportamentale e relazionale fondamentale della stessa.

Si veda L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino, 2004; F. GIARDINA, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 1, 2016.

che incidono sul tipo di relazione instaurata e sul ruolo assunto in essa sia dall'adulto che dal minore.

In definitiva, l'identità di genitore e di figlio viene sempre più modellata sulla base di aspetti che non sono più soltanto genetici e legali ma anche sociali e affettivi.

Con il progresso delle tecnologie a fianco della genitorialità legale, anagrafica, naturale, sociale, si sono sviluppate altre modalità genitoriali di difficile inquadramento, si pensi alla genitorialità committente, gestante, genetica per donazione di gameti, nell'ambito delle metodiche della surrogazione di maternità. Tali tecniche biomediche sollevano rilevanti criticità, relative all'individuazione delle identità genitoriali e al conseguente riconoscimento della qualità di figlio, che richiedono, adesso più che mai, una riflessione ponderata sui fondamenti costituzionali e sociali esistenti in materia di filiazione e di rapporti familiari.

Al fine di indagare quali siano le tecniche adottate per la tutela del minore e quale ne sia il contenuto, ci proponiamo di impiegare due principali lenti di lettura e analisi della materia che sono rappresentate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu) e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di azioni di stato e di garanzia del preminente interesse del minore.

## **2. La tutela del minore nella giurisprudenza della Corte Edu.**

Nel contesto della giurisprudenza della Corte Edu si assiste a una progressiva modellizzazione plurale della famiglia che implica, da un lato, una frammentazione della genitorialità e, dall'altro, a partire da essa, una parcellizzazione della nozione di figlio/a.

Dalla giurisprudenza Edu si ricava che rientrano nella qualificazione di "vita familiare" – ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) - sia le relazioni giuridicamente formalizzate (famiglia legittima), che quelle fondate sul dato biologico (famiglia naturale) e quelle fondate sulla dimensione sociale, a condizione che sussistano legami significativi (famiglia sociale)<sup>5</sup>.

In materia di inquadramento dello stato di figlio, la Corte Edu ha confermato, in un caso abbastanza risalente, che l'esistenza della "vita familiare" non è circoscritta a relazioni che sono formalizzate da un punto di vista giuridico ma si estende anche a situazioni di fatto che possono vantare continuità e significatività. Sulla base di tale assunto, i giudici di Strasburgo hanno affermato che il rispetto della verità familiare esige che la realtà biologica e sociale prevalga sulle presunzioni legali eventualmente previste dall'ordinamento nazionale di riferimento<sup>6</sup>.

In un altro caso, nel quale viene in rilievo la definizione di vita familiare e la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, il ricorrente, un cittadino polacco, si doleva del fatto che non aveva potuto riconoscere il figlio biologico poiché il minore era stato già riconosciuto dal nuovo compagno della madre<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> S. BARTOLE-P. DE SENA-V. ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2012, 300 ss.

<sup>6</sup> Si veda Corte Edu, Kroon et al. C. Paesi Bassi, 27 ottobre 1994. Il caso riguardava una cittadina di nazionalità olandese che dà alla luce un figlio naturale all'interno di una relazione extraconiugale. Il padre naturale, in accordo con la madre e suo marito, chiede di potere effettuare una dichiarazione di paternità, prima presso gli uffici dell'anagrafe di Amsterdam, poi presso l'Amsterdam Regional Court, la Corte di Appello di Amsterdam e la Corte Suprema. Le richieste vengono tutte respinte perché il diritto olandese prevede una serie di presunzioni di paternità in costanza di matrimonio che sono superabili solo in casi eccezionali.

<sup>7</sup> Cfr. Corte Edu, Rozanski c. Polonia, 18 maggio 2006.

Le autorità polacche, infatti, in presenza di un riconoscimento effettuato dal compagno della madre, non avevano mai messo in atto alcuna misura diretta a verificare chi fosse il padre naturale, se costui fosse idoneo a assumersi la responsabilità genitoriale e quale fosse in concreto l'interesse del minore.

Tutte le istanze presentate dal padre erano state, infatti, rigettate in Polonia mentre la Corte Edu accoglie il ricorso sulla base del fatto che vi era un legame di tipo genetico fra padre e figlio e vi era stata una convivenza che aveva determinato un legame familiare.

In questo caso, la Corte Edu argomenta che lo Stato ha un obbligo positivo di proteggere la vita familiare esistente – come legame genetico ma anche come legame affettivo venutosi a creare a seguito di convivenza - nell'ottica di garantire protezione sia al minore che al padre biologico.

Più recentemente, nei casi *Menesson c. Francia* e *Labassee c. Francia*<sup>8</sup>, la Corte Edu richiama l'interesse superiore del minore<sup>9</sup> al fine di tutelare il diritto all'identità personale che era stato messo in pericolo dal diniego delle autorità nazionali alla trascrizione dell'atto di nascita<sup>10</sup>.

In queste due sentenze gemelle la Corte prende le mosse dalla ricostruzione dell'esistenza di un legame tale da potere esser qualificato di “vita familiare” e afferma che il diritto al rispetto della vita privata include l'interesse a definire il contenuto della propria identità come persona e come figlio. Il rifiuto nazionale a riconoscere rilevanza giuridica alle richieste dei ricorrenti costituisce pertanto una violazione della vita familiare e dei diritti del minore. La connessione genetica appare qui un elemento fondamentale ai fini della ricostruzione dell'identità personale del minore che deve essere temperata con la qualità e la significatività dei rapporti che il minore ha costruito con le figure parentali di riferimento.

Anche nel caso *Mandet c. Francia* il diritto al rispetto della vita familiare viene ricostruito alla luce dell'individuazione dell'interesse superiore del minore<sup>11</sup>. La Corte Edu in questo caso afferma che l'interesse del minore coincide con l'accertamento della

---

<sup>8</sup> Si veda Corte Edu, *Menesson c. Francia*, 26 giugno 2014; Corte Edu, *Labassee c. Francia*, 26 giugno 2014.

In questi due casi la Corte Edu ha accolto i ricorsi presentati sulla base degli artt. 8 e 14 della Cedu da due coppie francesi e dichiarato che il rifiuto delle autorità francesi di riconoscere il rapporto di filiazione fra padre biologico e figli nati da maternità surrogata all'estero ha ecceduto il margine di apprezzamento statale.

<sup>9</sup> Sull'interesse del minore si vedano anche Corte europea dei diritti dell'uomo, *Marckx c. Belgio*, 3 giugno 1979; Id., *Mikulić c. Croazia*, 7 febbraio 2002; Id., *Genovese c. Malta*, 11 novembre 2011.

In letteratura si vedano E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 2016; L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, 2016.

<sup>10</sup> Il rapporto di filiazione fra genitori committenti e figli era stato riconosciuto negli Stati Uniti, dove i bambini erano nati, con due provvedimenti adottati rispettivamente in California e Minnesota. Poiché l'ordinamento francese vieta il ricorso alle tecniche di maternità surrogata, le autorità francesi avevano rifiutato la trascrizione degli atti di nascita.

<sup>11</sup> Si veda Corte Edu, *Mandet c. Francia*, 14 gennaio 2016. La Corte Edu riconosce la violazione del diritto alla vita familiare del bambino ma la ritiene giustificata dall'esigenza di vedere tutelati anche i diritti del padre biologico. Secondo i giudici di Strasburgo il bilanciamento fra i diritti in gioco sarebbe stato operato correttamente dai giudici francesi che hanno dato prevalenza alla tutela dell'interesse del minore. L'interesse del minore, infatti, viene ricostruito nel bilanciamento fra conoscenza delle origini biologiche e permanenza della situazione familiare in atto. Il riconoscimento di limitati diritti di visita a favore del padre naturale consente di attuare questo bilanciamento e non sarebbe lesivo della vita familiare dei coniugi e del figlio.

verità biologica poiché quest'ultima non poteva essere ritenuta motivo di minaccia per la stabilità della famiglia sociale.

Nel caso concreto, infatti, emerge che il minore, nato in un momento di separazione fra la madre e il marito e riconosciuto allorché questi si erano risposati, e essendo stata la responsabilità genitoriale attribuita alla madre, poteva continuare a vivere con la madre e il padre "sociale". L'azione di disconoscimento intentata dal padre "biologico" nei confronti del padre "sociale" aveva pertanto una finalità di accertare la verità biologica e, sulla base di questa, costruire la corrispondente identità personale.

Analoghe circostanze fattuali sono rinvenibili nel caso che dà origine alla pronuncia Paradiso e Campanelli contro Italia, ad esclusione dell'oggetto della sentenza che non riguarda la trascrivibilità degli atti di nascita di un minore nato da maternità surrogata ma riguarda l'adozione di un minore nato da maternità surrogata<sup>12</sup>.

Un altro aspetto distintivo rispetto a casi decisi precedentemente è fornito dal fatto che in questo caso mancava una connessione genetica fra i ricorrenti e il minore nato da una madre gestante in Russia.

La seconda sezione della Corte censurava in maniera netta il provvedimento di allontanamento adottato dalle autorità nazionali italiane in quanto disposto sulla base di considerazioni concernenti l'illiceità della condotta della coppia (considerati i divieti e le sanzioni previste in materia di surrogazione di maternità dall'art. 12 della legge n. 40 del 2004) e la conseguente valutazione di inidoneità educativa dei genitori intenzionali<sup>13</sup>. La Corte afferma che le misure adottate dalle autorità nazionali hanno rappresentato una ingiustificata ingerenza nella vita familiare dei ricorrenti e del minore<sup>14</sup> e che l'esigenza di tutelare l'ordine pubblico deve cedere di fronte alla necessità di garantire il superiore interesse del minore al mantenimento di relazioni effettive con i genitori "intenzionali" a prescindere dalla natura della relazione, sia essa genetica o sociale.

La Grande Camera giunge a una soluzione differente<sup>15</sup>. Afferma, infatti, che sulla base della brevità della convivenza familiare, l'assenza di una connessione genetica e l'incertezza di inquadramento giuridico derivante dall'illiceità della condotta che sta alla base della formazione della famiglia escludessero l'esistenza di una "vita familiare" come definita nella giurisprudenza della Corte.

I giudici di Strasburgo affermano che le misure adottate dalle autorità nazionali (allontanamento del minore, affidamento del minore a un'altra famiglia e avvio della procedura di adottabilità) perseguivano uno scopo legittimo, individuato nella tutela dell'interesse del minore.

Ciò che emerge è che la Corte, nell'ambito della nozione di interesse del minore, considera e valuta una serie di elementi fra cui il dato genetico, l'effettività e la qualità delle relazioni e la possibilità di una tutela giuridica del minore all'interno delle previsioni dell'ordinamento nazionale di riferimento.

In questa giurisprudenza Edu il dato genetico non assume una rilevanza autonoma in grado di qualificare la rilevanza della tutela della vita familiare. Nella tutela dell'interesse superiore del minore l'affinità genetica assume rilevanza in quanto connessa alla

---

<sup>12</sup> Sul punto si veda L. LENTI, *Paradiso e Campanelli c. Italia: interesse del minore, idoneità a educare e violazioni di legge*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2015.

<sup>13</sup> Cfr. Corte Edu, II sez., *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 27 gennaio 2015.

<sup>14</sup> Si vedano i paragrafi nn. 67-69 della sentenza.

<sup>15</sup> Cfr. Corte Edu, Grande Camera, *Paradiso e Campanelli c. Italia*, 24 gennaio 2017.

dimensione sociale, significatività e consolidamento delle relazioni familiari, e dimensione giuridica, possibilità di una protezione giuridica del minore<sup>16</sup>.

La Corte, pertanto, non sconfessa la sua precedente giurisprudenza in materia ma specifica nella stessa pronuncia Paradiso e Campanelli che la presenza dell'affinità genetica non costituisce di per sé indice assoluto dell'esistenza della vita familiare<sup>17</sup>.

Più recentemente la Corte Edu ha affrontato nuovamente la questione della maternità surrogata nel primo parere consultivo reso, sulla base del Protocollo n. 16 alla Cedu, entrato in vigore l'11 ottobre 2018 - ma non per l'Italia che non lo ha ancora reso esecutivo<sup>18</sup> -, il 10 aprile 2019<sup>19</sup> su rinvio della *Cour de cassation* francese proposto il 5 ottobre del 2018<sup>20</sup>.

La Grande Chambre ha affermato che, in forza del superiore interesse del minore, la madre non biologica ricorsa ad un accordo di maternità all'estero abbia il diritto di riconoscere il figlio qualora sia in possesso di una documentazione legale che attesti la sua qualità di "madre" nel paese in cui è stata portata avanti la maternità surrogata e il bambino abbia un legame biologico con il padre.

Il parere precisa che la necessità di un riconoscimento del legame di filiazione con la madre non implica un obbligo per gli Stati di trascrizione del certificato di nascita estero e un eventuale travolgimento dei divieti di stipulare accordi di maternità surrogata che permangono.

In ossequio al rispetto del margine di apprezzamento riconosciuto ai singoli Stati e al superiore interesse del bambino, i giudici di Strasburgo hanno osservato che la

---

<sup>16</sup> Nei casi francesi, il fatto che il ricorrente fosse il padre genetico dei gemelli ha condotto a una tutela rafforzata del diritto alla vita familiare; nel caso Paradiso e Campanelli l'assenza del legame genetico con almeno uno dei ricorrenti ha rappresentato uno degli elementi sui quali la Corte ha fondato la dichiarazione di insussistenza della vita familiare.

Il dato genetico, pertanto, non è condicio sine qua non ma diviene oggetto di una valutazione unitamente a altri aspetti, quali l'effettività delle relazioni familiari e la possibilità di una tutela giuridica del minore nell'ordinamento richiesto, andando a configurare il contenuto concreto dell'interesse del minore.

<sup>17</sup> Si vedano i paragrafi nn. 140-158 della sentenza. Nella ricostruzione della nozione di vita familiare, la Corte fa riferimento, infatti, a casi nei quali le autorità nazionali sono state condannate per avere violato il diritto alla vita familiare dei ricorrenti nonostante non sussistesse un collegamento genetico e un rapporto giuridico di filiazione.

Si trattava di casi di rapporti di fatto, consolidati e significativi, creati per effetto di una sentenza di adozione straniera, di un provvedimento di affidamento extra-familiare, o dell'applicazione della presunzione della paternità a favore del marito della madre.

<sup>18</sup> Si vedano E. LAMARQUE, *La richiesta di pareri consultivi alla Corte di Strasburgo da parte delle più alte giurisdizioni nazionali: Prime riflessioni in vista della ratifica del Protocollo 16 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Torino, 2015; I. ANRÒ, *Il Protocollo 16 in vigore dal 1° agosto 2018: una nuova ipotesi di forum shopping tra le corti?*, in *Eurojus*, 24 aprile 2018; E. CRIVELLI, *Il protocollo n. 16 alla CEDU entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio interpretativo a Strasburgo*, in *Quaderni costituzionali*, 3, 2018, 719-722; E. CRIVELLI, *Il protocollo n. 16 della Cedu: la tutela dei diritti nella prospettiva del nuovo rinvio interpretativo alla Corte di Strasburgo*, in M. Pedrazza Gorlero (a cura di), *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, Napoli, 2014, 145 ss.

<sup>19</sup> Cfr. Grande Camera della Corte Edu, Avis consultatif relatif à la reconnaissance en droit interne d'un lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention, domanda n. P16-2018-001. Si veda O. FERACI, *Il primo parere consultivo della Cedu su richiesta di un giudice nazionale e l'ordinamento giuridico italiano*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2019; M. GIACOMINI, *Il caso Mennesson. La Corte di Strasburgo si (ri)pronuncia con il suo primo parere preventivo*, in *Osservatorio costituzionale*, 5, 2019.

<sup>20</sup> La Corte di Cassazione francese è stata investita di una richiesta di riesame del giudicato (nei noti casi Menesson e Labassee c. Francia decisi il 26 giugno 2014 dalla Corte Edu) per ciò che concerne il permanente rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile il riconoscimento della filiazione anche nei confronti della madre biologica che non aveva contribuito al concepimento mediante donazione dei propri gameti.

registrazione nell'atto di nascita non rappresenta l'unico strumento di tutela del minore potendosi, ad esso, affiancare la procedura di adozione purché consenta di ottenere una protezione tempestiva ed efficace dell'interesse del minore.

### **3. La tutela del minore nella giurisprudenza costituzionale.**

Nel nostro ordinamento il fatto della procreazione e l'inquadramento giuridico legale della stessa all'interno del matrimonio o al di fuori di esso giocano un ruolo centrale ai fini dell'attribuzione dello stato di figlio<sup>21</sup>. La qualità giuridica di padre e madre, infatti, deriva dalla combinazione di alcune assunzioni e di alcune presunzioni: è madre colei che partorisce (art. 269 terzo comma c.c.) e è padre il marito della partoriente purché la nascita o il concepimento siano avvenuti durante il matrimonio (art. 231 c.c. e 232 c.c.)<sup>22</sup>.

L'art. 30, comma 1, della Costituzione collega l'insorgere di diritti e doveri dei genitori al fatto della nascita e quindi, consequenzialmente, conferisce un rilievo alla identità genetica fra genitori e figli<sup>23</sup>. Il secondo comma dell'art. 30 della Costituzione prevede che “nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. In tali casi l'ordinamento prevede l'attivazione di istituti a tutela del minore, quali, a titolo di esempio, l'adozione, la nomina di un tutore, l'intervento attivo dei servizi sociali.

Il contenuto della responsabilità genitoriale, ossia il complesso di diritti-doveri dei genitori nei confronti dei figli, delineato nel primo comma dell'art. 30 della Costituzione, costituisce la sostanza del rapporto di filiazione. Tale complesso di diritti-doveri, disciplinati in attuazione dell'art. 30 Cost. dall'art. 147 e 315 bis del codice civile, concerne sia gli aspetti di cura più propriamente materiali, quali l'obbligazione alimentare, sia quelli più immateriali, come la funzione educativa e di sviluppo della personalità del minore.

---

<sup>21</sup> Nel diritto costituzionale il fondamento dello *status* di figlio è radicato nel rapporto di generazione e, conseguentemente, nel legame genetico con i genitori.

Si tratta di un valore riconosciuto dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 7 del 2012 dove si legge: “la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse medesimo del minore, che si traduce nell'esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e segnatamente alla affermazione di un rapporto giuridico veridico”.

<sup>22</sup> Nel nostro ordinamento l'attribuzione dello stato di figlio si basa sul legame di derivazione biologica. Il fatto della procreazione, tuttavia, non è sufficiente a attribuire lo stato di figlio per il quale l'ordinamento richiede l'assolvimento di ulteriori adempimenti che emergono a seconda che il rapporto di filiazione sia all'interno del matrimonio o al di fuori di esso. Nel primo caso l'attribuzione dello stato di figlio è automatica, nel secondo caso consegue al riconoscimento (art. 250 c.c.) o alla dichiarazione giudiziale di maternità o paternità (art. 269 c.c.). L'attribuzione automatica dello stato di figlio consegue al dato fattuale del parto, in assenza di una dichiarazione della madre di volere restare anonima, come risultante dall'atto di nascita e per quanto riguarda il padre ai meccanismi presuntivi previsti nell'ordinamento, ossia si presume che sia il padre il marito della partoriente purché la nascita o il concepimento siano avvenuti durante il matrimonio.

<sup>23</sup> Sull'art. 30 della Costituzione si veda E. LAMARQUE, Art. 30, in R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, vol. I; L. CALIFANO, *La famiglia e i figli nella Costituzione italiana*, in R. Nania - P. Ridola (a cura di), *I diritti costituzionali*, III, Torino, 2006; G. MATUCCI, *Articolo 30*, in F. Clementi - L. Cuocolo - F. Rosa - G. E. Vigevari (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Vol. I, Bologna, 2018.



L'esercizio delle situazioni soggettive, collegate alle qualità giuridiche di figlio e padre/madre e alle relative identità<sup>24</sup>, è possibile là dove sia stato accertato e identificato il relativo *status*, il cui riconoscimento assume, dunque, una indubbia centralità in materia di definizione del contenuto concreto della tutela del minore.

L'evoluzione tracciabile nell'ordinamento e nella giurisprudenza costituzionale delinea una parabola che prende le mosse dalla definizione dello *status* di figlio a partire da quello dei genitori<sup>25</sup>. Negli arresti più recenti, si può affermare che tale identificazione operi anche in senso inverso proprio con la funzione di garantire una maggiore tutela al figlio minore.

In questo quadro, emerge, in materia di azioni di stato, un progressivo mutamento dell'assetto valoriale di riferimento: si passa dalla tutela dell'interesse alla stabilità del rapporto familiare, nel contesto della giurisprudenza sul *favor legitimitatis*, alla tutela dell'identità personale intesa come corrispondenza, ove possibile, alla verità biologica della procreazione, con la giurisprudenza in materia che assume come canone il *favor veritatis*.

In un'ultima fase, caratterizzata dall'emergere della clausola del *favor minoris*, si assiste a un sostanziale rovesciamento di prospettiva: emerge che le nozioni di identità filiale/genitoriale e di rapporto familiare possano essere sviluppate soprattutto a partire dalla fondamentale enucleazione del preminente interesse del minore.

### **3.1. La giurisprudenza sul *favor legitimitatis*.**

Al *favor legitimitatis* viene accordata una specifica preferenza nel contesto della normativa precedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Prima di tale riforma l'emersione della verità biologica e genetica veniva fortemente ostacolata da alcune previsioni ordinarie. La possibilità di contestare la presunzione di paternità era notevolmente ristretta al fine di garantire l'interesse pubblico alla stabilità del matrimonio e la serenità del nucleo familiare. Con la legge n. 151 del 1975, di riforma del diritto di famiglia, alla parificazione del ruolo della moglie e del marito all'interno della famiglia, si accompagna la previsione di azioni di accertamento della verità biologica all'interno di un quadro normativo che prevede il mantenimento di ipotesi di prescrizione dell'azione di disconoscimento della paternità. Successivamente, la riforma del 2012/2013 sulla filiazione introduce l'unificazione dello stato giuridico dei figli, indipendentemente dal fatto che il progetto genitoriale si sia realizzato all'interno di una coppia legata da un vincolo coniugale o meno,<sup>26</sup> e consente l'esperibilità delle azioni di stato sulla base di un bilanciamento fra i molteplici valori in gioco: da un lato, vi è la possibilità di accertare la verità biologica del rapporto di filiazione, dall'altra, vengono introdotti termini massimi di esercizio

---

<sup>24</sup> Sulla definizione dell'identità personale si vedano la sentenza della Corte di Cassazione nel caso "Veronesi", n. 3769 del 22 giugno 1985; le sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 1994, n. 297 del 1996, n. 120 del 2001, n. 494 del 2002.

<sup>25</sup> Nella sentenza n. 118 del 1974, paragrafo n. 3 del Considerato in diritto, la Corte costituzionale ha affermato che ai fini dell'applicazione dell'art. 30 della Costituzione occorre che "siano determinati, cioè individuati" i genitori.

<sup>26</sup> La materia è stata interessata dalla riforma menzionata e contenuta nel decreto legislativo n. 154/2013 e nella l. n. 219 del 2012 (il cui art. 2 conferisce la delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

dell'azione di disconoscimento delle paternità e di impugnazione per difetto di veridicità per i legittimati diversi dal figlio<sup>27</sup>.

Le sentenze della Corte costituzionale n. 70 del 1965 e n. 249 del 1974 hanno ad oggetto lo scrutinio di costituzionalità di norme vigenti nel contesto precedente alle riforme menzionate e evidenziano una serie di limiti che riguardano l'esperibilità delle azioni di stato soprattutto a tutela del cd. *favor legitimitatis*.

Tale *favor legitimitatis* può essere definito come una clausola che valorizza i profili di identità legale correlati a un determinato modello di famiglia e si pone nella prospettiva della garanzia dell'interesse alla stabilità della famiglia di cui beneficiano coloro che detengono un riconoscimento legale del proprio *status*.

Nelle pronunce che seguono la Corte costituzionale si pone il problema del bilanciamento, i cui termini fondamentali sono previsti nell'art. 30 della Costituzione, fra i diritti dei figli naturali al riconoscimento del relativo *status*, e quindi a essere mantenuti, istruiti ed educati anche se nati fuori del matrimonio, e i "diritti dei membri della famiglia legittima" alla stabilità e ad essere tutelati rispetto a possibili azioni "temerarie e vessatorie".

La Consulta, nella sentenza n. 70 del 1965, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 274, secondo comma, cod. civ. nella parte in cui disponeva che la decisione sull'ammissibilità dell'azione avesse luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché nella parte in cui escludeva la necessità del contraddittorio e dell'assistenza dei difensori, per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., relativo al diritto inviolabile di difesa, e, sempre in riferimento allo stesso principio, la illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274, per la parte in cui disponeva la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti<sup>28</sup>.

In riferimento all'art. 30 Cost., il Giudice costituzionale rileva che la ricerca della paternità assolve a una esigenza fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ed è, pertanto, oggetto di garanzia costituzionale e aggiunge che la stessa norma costituzionale stabilisce i limiti per tale ricerca - "limiti che potranno derivare dalla esigenza, affermata nel comma 3, di far sì che la tutela dei figli nati fuori del matrimonio sia compatibile con i diritti della famiglia legittima e dall'esigenza di salvaguardare, in materia tanto delicata, i fondamentali diritti della persona, tutelati anch'essi dalla Costituzione, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria"<sup>29</sup>.

Nella sentenza n. 249 del 1974 viene affrontata una questione che riemergerà anche in seguito nella giurisprudenza costituzionale e riguardante il termine per esercitare l'azione di disconoscimento di paternità nel caso in cui il marito risultasse affetto da *impotentia generandi*.

Il rimettente lamentava la violazione dell'art. 24 della Costituzione poiché la norma non consentiva al marito di esercitare l'azione qualora fosse venuto a conoscenza del proprio stato di impotenza in epoca successiva al decorso del termine, allora trimestrale, dalla nascita del figlio.

---

<sup>27</sup> Si veda L. LENTI, *La sedicente riforma della filiazione*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2013; M. SESTA, *Le azioni di stato dopo il decreto legislativo n. 154/2013*, in *Rassegna forense*, 2, 2014.

<sup>28</sup> Sulla base di tale pronuncia fu approvata la legge 23 novembre 1971, n. 1047 (Proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell'art. 274 del codice civile), contenente all'art. 2 una nuova disciplina del giudizio di ammissibilità dell'azione, la quale stabilì l'obbligo di motivazione del decreto e la sua reclamabilità presso la Corte d'appello, confermando peraltro la non pubblicità dell'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale e l'obbligo di mantenerla segreta.

<sup>29</sup> Si veda il paragrafo n. 1 del Considerato in diritto della sentenza n. 70 del 1965.

La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ. prospettata in riferimento all'ipotesi di *impotentia generandi* poiché la brevità del termine e la decorrenza di esso da un fatto certo ed obiettivo, quale è la nascita, rispondevano all'esigenza della certezza giuridica dei rapporti familiari, in funzione della quale assumeva particolare rilievo il *favor legitimitatis*<sup>30</sup>; al contrario, argomenta la Consulta, se la norma avesse consentito la decorrenza del termine da un evento difficilmente controllabile, quale la conoscenza della specifica condizione da parte del marito, si sarebbe determinato l'effetto di vanificare il termine stesso e rendere possibile l'esperimento dell'azione in qualsiasi momento.

### **3.2. La giurisprudenza sul *favor veritatis***

Come menzionato, la novella del 1975 assegna un maggiore spazio alla ricerca della "verità biologica", quando sussistano indizi seri di difformità dalla "verità legale" stabilita dalle presunzioni degli artt. 231 e 232 del cod. civ., ma riserva ai soli soggetti direttamente interessati, cioè ai membri della famiglia legittima, la facoltà di ricercare e fare emergere le relative verità. L'equilibrio tra la verità legale, ordinata all'interesse di conservazione dell'unità della famiglia legittima tutelata dall'art. 29 della Costituzione, e la verità biologica, verso la quale è orientato l'art. 30, con le riserve previste nel secondo comma e nell'ultimo, viene ulteriormente sbilanciato a favore della seconda, a partire dalla approvazione della legge n. 184 del 1983, che introduce una ipotesi di azione di disconoscimento della paternità promossa su iniziativa del pubblico ministero, nel caso in cui il figlio abbia meno di sedici anni<sup>31</sup>.

Nella giurisprudenza emergono diverse, e confliggenti, situazioni soggettive da tutelare: da un lato, il diritto all'identità personale, fondato sulla centralità della verità biologica e realizzabile attraverso il riconoscimento del rapporto di filiazione, dall'altro lato, l'interesse ad evitare qualsiasi pregiudizio al benessere e allo sviluppo psicofisico del minore che un disconoscimento o nuovo riconoscimento potrebbero comportare. Allo stesso tempo i diritti del minore possono richiedere un ulteriore bilanciamento con gli interessi del presunto genitore ad effettuare il riconoscimento.

La questione affrontata nella sentenza n. 64 del 1982, relativa alla decorrenza del termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento, viene dichiarata non fondata in relazione alla prospettata disparità di trattamento tra la posizione del padre e quella del figlio, essendo "insussistente" la violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione sotto il profilo della garanzia dell'esercizio del diritto di difesa<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Si veda il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 249 del 1974.

<sup>31</sup> Cfr. sentenza n. 134 del 1985, paragrafo n. 4 del Considerato in diritto, dove si legge: "L'ulteriore evoluzione della coscienza collettiva con la più marcata accentuazione della rilevanza del rapporto effettivo di procreazione, dimostrata anche dal legislatore con l'attribuzione al P.M. della facoltà di promuovere l'azione di disconoscimento da parte del minore infrasedicenne (art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184), evoluzione che la Corte, del resto, può cogliere anche indipendentemente dai segnali del legislatore (sentenze nn. 49 del 1971 e 126 del 1978); la diversità non solo dei parametri formalmente indicati (dell'art. 24 Cost., è invocato il primo comma, non il secondo), ma dei profili in parte diversi sotto i quali la questione è posta dal tribunale di Torino nella ordinanza n. 1044 del reg. ord. 1983, persuadono la Corte che la questione merita di essere riesaminata".

L'innovazione rimane all'interno dei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975, posto che nella nuova ipotesi l'azione non è esercitata dal pubblico ministero, ma pur sempre, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale.

<sup>32</sup> La sentenza n. 64 del 1982 dichiara anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternità sia

La Corte rileva nella intervenuta riforma del diritto di famiglia una prevalenza accordata al *favor veritatis* rispetto al *favor legitimitatis*, tuttavia riconosce un perdurante rilievo del *favor legitimitatis* in virtù del quale il legislatore, lasciando il termine di decadenza dell'azione del padre correlato alla conoscenza della nascita, ha posto al *favor veritatis* un limite giustificato dagli inconvenienti di uno sconvolgimento di rapporti familiari protrattisi per lungo tempo<sup>33</sup>, non attribuendo ad esso, dunque, il valore di principio assoluto<sup>34</sup>.

Infatti, rispetto a questo principio rimangono una serie di restrizioni riguardanti il termine a quo, pur elevato a un anno, che decorre per il padre dalla conoscenza della nascita e non dalla conoscenza dei fatti<sup>35</sup>.

La differenziazione fra i tempi di decorrenza dell'azione del padre e del figlio viene ritenuta ragionevole dalla Corte poiché corrisponde all'esigenza di contemperare la ricerca della verità biologica con i valori della certezza e della stabilità dei rapporti familiari all'interno dei quali il minore rimane la parte debole del rapporto e bisognoso di protezione familiare quando l'azione di disconoscimento viene proposta dal padre.

In materia di azione di disconoscimento intentata dal padre nel caso di adulterio commesso dalla moglie rilevano le sentenze n. 134 del 1985 e n. 266 del 2006<sup>36</sup>.

Con la sentenza n. 134 del 1985 la Consulta perviene alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ., nella parte in cui non dispone che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie; l'iter argomentativo di tale pronuncia si fonda - oltre che su considerazioni relative alla evoluzione della coscienza collettiva, nel senso della accordata preminenza del fatto della procreazione sulla qualificazione giuridica della filiazione - sulla valutazione di irragionevole compressione del diritto del padre di agire per il disconoscimento, nel caso di scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio<sup>37</sup>.

---

proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.

<sup>33</sup> Nel paragrafo n. 6 del Considerato in diritto della sentenza n. 64 del 1982 si legge: "D'altra parte, il perdurante rilievo del *favor legitimitatis* già di per se stesso spiega perché il legislatore abbia differenziato, quanto alla decorrenza del termine per l'azione di disconoscimento, il trattamento del padre rispetto a quello del figlio: assai più importante è la certezza e permanenza dei rapporti familiari per il figlio quasi sempre minore e bisognoso di protezione familiare quando l'azione di disconoscimento viene proposta dal padre".

<sup>34</sup> Anche la giurisprudenza di legittimità ha escluso che il *favor veritatis* costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, atteso che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un rilievo preminente alla verità biologica rispetto a quella legale. Cfr. Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenze 30 maggio 2013, n. 13638; 22 dicembre 2016, n. 26767; e 3 aprile 2017, n. 8617.

<sup>35</sup> La tutela del minore viene attuata facendo decorrere per il figlio il termine per proporre l'azione di disconoscimento "dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti", mentre per il padre e per la madre il termine decorre dalla nascita. Si veda il paragrafo n. 6 del Considerato in diritto della sentenza n. 64 del 1982.

<sup>36</sup> In tema di adulterio si deve rinviare alla sentenza n. 126 del 1968 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma dell'art. 559 del codice penale che stabilivano un trattamento discriminatorio dell'adulterio in violazione del principio di uguaglianza dei coniugi.

<sup>37</sup> La Consulta sottolinea che il rilievo attribuito dal legislatore del 1975, nel nuovo testo dell'art. 235 c.c., all'adulterio della moglie come elemento che facoltizza la prova dell'esclusione della paternità, sta nel fatto che, mentre nella legge precedente l'adulterio era rilevante solo se accompagnato dall'occultamento della gravidanza e della nascita, nel nuovo testo l'adulterio diventa rilevante da solo. Si veda il paragrafo n. 7 del Considerato il diritto della sentenza n. 134 del 1985.

La Corte evidenzia la oggettiva irrazionalità della disposizione poichè la norma impedisce al padre di proporre il disconoscimento dopo essere venuto a conoscenza dell'adulterio, cioè dopo l'avvenimento da cui nasce il suo diritto di azione<sup>38</sup>.

Più recentemente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 266 del 6 luglio 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235, primo comma, numero 3, del codice civile, nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche, da cui risulta “che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre”, alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie.

Sostiene la Corte che il subordinare – sulla base del diritto vivente<sup>39</sup> – l'accesso alle prove tecniche, che consentono di affermare se il figlio è nato o meno da colui che è considerato il padre legittimo, alla previa prova dell'adulterio è irragionevole sotto un duplice ordine di ragioni. Da una parte, consta l'irrelevanza di quest'ultima prova al fine dell'accoglimento, nel merito, della domanda proposta, e, dall'altra, tale richiesta si sostanzia in un ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione.

La Corte conclude, inoltre, che tale incisione del *favor veritatis* avviene “per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo *status* e alla identità biologica”<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Sulla stessa scia è la sentenza n. 158 del 1991 in cui la Corte afferma che ogni falsa apparenza di stato deve cadere al fine di tutelare il valore del *favor veritatis*.

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è ispirata al “principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere”, in quanto nella verità del rapporto di filiazione viene individuato un valore necessariamente da tutelare. L'attribuzione della legittimazione ad agire anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento e la imprescrittibilità dell'azione dimostrano infatti come il legislatore, nel conformare l'istituto in esame, abbia voluto privilegiare il *favor veritatis*, in funzione di un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione.

La Consulta conferma che il profilo di disparità di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio status, data la imprescrittibilità dell'azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annuale ex art. 244 del codice civile, non sussiste.

Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima, come s'è detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di *status* deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione; per la seconda vale la presunzione, espressa col brocardo romanistico “*pater est is quem iustae nuptiae demonstrant*”, superabile solo - per il *favor legitimitatis* - con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento.

<sup>39</sup> L'approccio interpretativo della Corte di Cassazione – stabilito nella sentenza n. 5687 del 1984 in cui era stato affermato che l'art. 235, comma primo, cod. civ., il quale subordina la esperibilità delle prove cosiddette tecniche, sulle caratteristiche genetiche o sul gruppo sanguigno, alla dimostrata ricorrenza dell'adulterio della moglie, non ostava a che il giudice del merito, ove ne ravvisasse l'opportunità, potesse ammettere ed espletare tali prove tecniche contemporaneamente a quelle inerenti all'adulterio – è stato successivamente abbandonato ed è diventato “diritto vivente”, cui si riferisce la Consulta, quello per il quale l'indagine sul verificarsi dell'adulterio ha carattere preliminare rispetto a quella sulla sussistenza o meno del rapporto procreativo, con la conseguenza che la prova genetica o ematologica, anche se espletata contemporaneamente alla prova dell'adulterio, può essere esaminata solo subordinatamente al raggiungimento di quest'ultima, e al diverso fine di stabilire il fondamento del merito della domanda (v., tra le altre, Cass. n. 2113 del 1992, n. 8087 del 1998, n. 14887 del 2002); con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dell'adulterio, anche in presenza della dimostrazione che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, l'azione di disconoscimento della paternità doveva essere respinta.

<sup>40</sup> Si veda il paragrafo n. 6.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 266 del 2006 della Corte costituzionale.

### 3.3. La giurisprudenza sul *favor minoris*

Come anticipato, in questa giurisprudenza si assiste a un sostanziale ribaltamento di prospettiva.

La Corte riconosce, in definitiva, la necessaria immanenza dell'interesse del minore nell'ambito delle azioni volte al riconoscimento o alla rimozione del suo *status filiationis*. Nell'auspicare una "tendenziale corrispondenza" tra certezza legale e verità naturale, la Corte chiarisce che anche l'accertamento della verità biologica fa parte della complessiva valutazione rimessa al giudice, a fianco di altri aspetti che, insieme ad esso, concorrono a definire la complessiva identità del minore e, fra questi, anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello *status* già acquisito.

Quella sul *favor minoris* è una giurisprudenza che si sviluppa a partire dagli anni Novanta, delineando una clausola che rappresenta una nozione di sintesi di una pluralità di prospettive di tutela del minore e che comporta un ribaltamento rispetto all'approccio precedentemente seguito: la prospettiva attraverso cui interpretare e applicare le norme rilevanti in materia di filiazione risulta essere esclusivamente quella della tutela del minore.

La sentenza n. 341 del 1990 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la (allora) potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio.

La valutazione dell'interesse del minore viene qualificata dalla Corte quale una componente essenziale dell'oggetto del giudizio di ammissibilità sia sotto il profilo della veridicità del rapporto di filiazione che sotto il profilo della convenienza del minore all'accertamento formale del rapporto di filiazione<sup>41</sup>.

Nella pronuncia n. 112 del 1997 il Giudice delle leggi apoditticamente dichiara che "non si può contrapporre al *favor veritatis* il *favor minoris* dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità"<sup>42</sup>.

La questione, sollevata dal Tribunale di Napoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, concerne l'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso.

Ad avviso del Tribunale rimettente, la norma censurata, che non considera in alcun modo il preminente interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare nel quale è inserito, si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali espressione delle esigenze di tutela dei minori.

La Corte dichiara non fondata la questione promossa poiché la finalità perseguita dal legislatore è rintracciabile nell'attuazione della tutela del minore che si sostanzia nel diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, ove ciò non sia possibile, al ricorso alle tecniche di tutela del minore previste dall'ordinamento, ossia all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> Si veda il paragrafo n. 5 del Considerato in diritto della sentenza n. 341 del 1990 della Corte costituzionale.

<sup>42</sup> Si veda il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 112 del 1997 della Corte costituzionale.

<sup>43</sup> Si veda il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 112 del 1997 della Corte costituzionale.

Tale impostazione è seguita anche nella sentenza n. 216 del 1997 in cui il *favor minoris* include sia l'accertamento della veridicità del rapporto di filiazione sia la tutela del minore in relazione alla sua formazione e allo sviluppo della sua personalità.

La questione, promossa dal Tribunale per i minorenni di Napoli in riferimento agli artt. 3, 30, 31, della Costituzione, concerne l'art. 274, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non incentra esclusivamente il giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale sull'esame dell'interesse del minore.

La Corte afferma, dunque, che è compito precipuo del Tribunale per i minorenni verificare se la modifica dello *status* del minore risponda al suo interesse e non sia per lui di pregiudizio; così come contemporaneamente ha il compito di verificare, sia pure con sommaria delibazione, la verosimiglianza del preteso rapporto di filiazione, dovendosi garantire il diritto del minore alla propria identità.

Il giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità e maternità è ispirato pertanto a due finalità concorrenti e non in contrasto tra loro, essendo posto a tutela non solo del convenuto contro il pericolo di azioni temerarie e ricattatorie, ma anche e soprattutto del minore, il cui interesse sta nell'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, che non pregiudichi la formazione e lo sviluppo della propria personalità.

Nella sentenza n. 170 del 1999 viene dichiarata l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., della norma prevista nell'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 del codice, decorra per il marito dal giorno in cui egli sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare<sup>44</sup>.

La Corte argomenta sul punto che nella crescente considerazione del *favor veritatis* non è possibile ravvisarsi una ragione di conflitto con il *favor minoris*, poiché la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico<sup>45</sup>, rispetto al quale può recedere il principio di intangibilità dello *status*, allorché esso risulti privo del fondamentale requisito della corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato<sup>46</sup>.

La tutela del minore richiede, però, che il perseguimento del valore verità sia bilanciato con il sacrificio della posizione familiare, affettiva e socio-economica acquisita nel tempo dal figlio; tale sacrificio deve essere valutato anche alla luce della sofferenza che il figlio legittimo, consapevole dell'apparenza solo formale del proprio *status*, potrebbe sperimentare<sup>47</sup>.

Nella sentenza n. 272 del 2017 la Corte conferma l'orientamento sino ad allora formulato che, pur riconoscendo un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello *status* alla realtà della procreazione, esclude che quello

---

<sup>44</sup> La questione, sollevata dal Tribunale di Venezia, viene estesa alla declaratoria di illegittimità costituzionale del primo comma della medesima norma nella parte in cui non prevede che il termine assegnato alla moglie decorra dalla data in cui essa sia venuta a conoscenza della impotenza di generare del marito.

<sup>45</sup> Su questi aspetti, le sentenze nn. 216 e 112 del 1997 costituiscono il punto di riferimento fondamentale.

<sup>46</sup> Si veda il paragrafo n. 4 del Considerato in diritto della sentenza n. 170 del 1999.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento.

Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, la Corte d'appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu)<sup>48</sup>.

La disposizione è censurata nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso.

Il giudizio a quo aveva per oggetto l'accertamento dell'inesistenza del rapporto di filiazione di un minore nato attraverso il ricorso alla surrogazione di maternità realizzata all'estero - in India - attraverso la tecnica dell'ovodonazione. Non è in discussione la legittimità del divieto di tale pratica, previsto dall'art. 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", né il tema dei limiti alla trascrivibilità in Italia di atti di nascita formati all'estero<sup>49</sup>.

La questione sollevata dalla Corte d'appello di Milano ha per oggetto, infatti, la disciplina dell'azione di impugnazione prevista dall'art. 263 cod. civ., volta a rimuovere lo stato di figlio, già attribuito al minore per effetto del riconoscimento, in considerazione del suo difetto di veridicità.

La Corte procede a analizzare il contesto normativo relativo ai casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale<sup>50</sup> e il rilievo che la clausola dell'interesse

---

<sup>48</sup> La Corte rileva che la disposizione dell'art. 263 cod. civ. è stata censurata dal rimettente nella versione, applicabile *ratione temporis*, antecedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219). Si veda il paragrafo n. 4.1.1 del Considerato in diritto della sentenza n. 272 del 2017.

<sup>49</sup> In tema occorre fare menzione della ordinanza n. 8325 della Corte di Cassazione, sezione prima civile, depositata il 29 aprile 2020, con la quale viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 40 e delle norme che disciplinano la trascrizione degli atti formati all'estero (*art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000 e dell'art. 64, comma 1, lett. g della legge n. 218 del 1995*), nella parte in cui non consentono che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero con le modalità della gestazione per altri (cd. maternità surrogata) e il genitore "intenzionale", unito in matrimonio con il genitore biologico.

<sup>50</sup> Si vedano i paragrafi n. 4 e seguenti del Considerato in diritto della sentenza n. 272.



del minore assume nel contesto europeo e internazionale<sup>51</sup>, richiamando anche le pronunce in materia adottate dalla Corte Edu<sup>52</sup>.

Sulla base del quadro normativo delineato la Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara la non fondatezza della questione sollevata poiché non sussistono motivi di ordine logico e normativo per i quali, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ.<sup>53</sup>, fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare se l'interesse a far emergere la verità biologica possa considerarsi espressione dell'interesse del minore, e se tale ricerca della verità sia prevista dalla legge oppure no – come nel caso di pratiche vietate dalla legge, quale la maternità surrogata.

La Corte conferma che il *favor veritatis* non possiede un rilievo costituzionale assoluto ma costituisce un aspetto che deve essere bilanciato insieme ad altri all'interno della prospettiva della tutela del preminente interesse del minore.

Tale bilanciamento implica strutturalmente un giudizio comparativo tra gli interessi che possono essere ricompresi nel *favor minoris* e le conseguenze che da tale bilanciamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore.

In questi casi delicati dal punto di vista umano e sociale, la Corte ha richiamato l'esigenza di tenere conto, nell'ottica della tutela del preminente interesse del minore, di variabili molto complesse tra cui, oltre alla durata e alla qualità del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria da lui/lei acquisita, le modalità del concepimento e della gestazione e la presenza di strumenti legali, quale potrebbe essere l'adozione in casi particolari, che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato e che, in ultima analisi, garantiscano al minore la migliore tutela<sup>54</sup>.

### **3.4. Il *favor minoris* e la tutela dei preminenti interessi del minore.**

La clausola del *favor minoris*, impiegata nella giurisprudenza costituzionale analizzata, si incentra, dunque, sull'esame e sulla valutazione dell'interesse preminente del minore che, ivi, è declinata, in senso plurale, su un ampio ventaglio di interessi da tutelare e assume la funzione specifica di criterio teleologico di bilanciamento delle situazioni soggettive coinvolte.

---

<sup>51</sup> I riferimenti sono alla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in forza della quale “[i]n tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (art. 3, paragrafo 1); inoltre, alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, e alle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098 riunione dei delegati dei ministri.

Infine, all'art. 24, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che sancisce il principio per il quale “[i]n tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.

<sup>52</sup> La Corte richiama i casi, concernenti la surrogazione di maternità, decisi sulla base dell'impiego del criterio del migliore interesse dei minori - sentenze del 26 giugno 2014, rese nei casi *Menesson* contro Francia e *Labassee* contro Francia.

<sup>53</sup> Nel caso specifico l'impugnazione del riconoscimento era stata proposta dal curatore speciale del minore nominato dal Tribunale per i minori di Milano in riferimento alla posizione della madre, mentre il test del DNA aveva confermato la connessione genetica del padre con il figlio.

<sup>54</sup> Si veda il paragrafo n. 4.3 del Considerato in diritto della sentenza n. 272 del 2017.

In termini più generali, occorre specificare che, da più parti e sotto molteplici punti di vista, è stato evidenziato come l'esatto contenuto dell'interesse del minore sia di difficile individuazione<sup>55</sup>. La vaghezza ascrivibile al criterio dell'interesse del minore, utilizzato ampiamente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>56</sup> e sempre più anche nell'ordinamento interno<sup>57</sup>, presta il fianco a critiche che si appuntano sulla possibile arbitrarietà di soluzioni interpretative e applicative che si fondino su una nozione eccessivamente elastica di interesse del minore.

Al fine di inquadrare le caratteristiche di questa nozione la dottrina italiana afferma che il suo significato può essere declinato in maniera differente a seconda delle finalità e delle situazioni in cui viene impiegata<sup>58</sup>. In primo significato, come interesse dei *minori* come categoria generale e astratta, esso si rivolge al legislatore o all'interprete come clausola generale che viene impiegata in una ottica di politica del diritto e che deve essere considerata primariamente nella elaborazione delle norme o nella loro interpretazione<sup>59</sup>.

In un secondo significato, come interesse del *minore* concretamente parte del procedimento in corso, costituisce un principio invocato dal giudice al fine di adottare una soluzione nel caso concreto prospettato.

L'attenzione della Corte costituzionale per l'interesse del minore è significativa e risalente<sup>60</sup>.

Nella giurisprudenza costituzionale la clausola dell'interesse del minore non si pone in alternativa ai diritti del minore ma possiede la funzione di dare indicazioni nella direzione della tutela di questi diritti, quali la salute psico-fisica del minore, la sicurezza materiale e morale, il sostegno necessario allo sviluppo delle sue capacità e della sua personalità, attraverso il riconoscimento di quello che potremmo definire "un meta-diritto" a un complesso di relazioni interpersonali continue e significative con le figure parentali di riferimento.

Nel contesto dell'interpretazione e dell'applicazione delle norme che concernono un minore, l'interesse del minore viene considerato preminente allorché si presenti un possibile conflitto fra diritti soggettivi di più soggetti, si pensi ai diritti dei genitori e del

---

<sup>55</sup> Sull'interesse del minore, si rinvia a E. LAMARQUE, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, 2016; L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 2016; L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, 2016.

<sup>56</sup> Corte europea dei diritti dell'uomo, *Marckx c. Belgio*, 3 giugno 1979; Id., *Mikulic c. Croazia*, 7 febbraio 2002; Id., *Labassé c. Francia*, 26 giugno 2014; Id., *Menesson et al. c. Francia*, 26 giugno 2014; Id., *Genovese c. Malta*, 11 novembre 2011.

<sup>57</sup> Nell'ordinamento interno l'interesse del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore.

<sup>58</sup> Si veda L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Rivista di diritto civile*, 1, 2016; L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, 2016.

<sup>59</sup> Cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 30 settembre 2016, n. 19599, dove l'interesse del bambino e dell'adolescente è qualificato, secondo una dizione comune, superiore, ma non "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente garantite alla persona, che costituiscono nel loro insieme la tutela della sua dignità".

<sup>60</sup> L'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento interno e la Corte, sin da epoca risalente, ha contribuito alla definizione di tale clausola (*ex plurimis*, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012, n. 283 del 1999, n. 303 del 1996, n. 148 del 1992 e n. 11 del 1981).

figlio, ovvero vi possa esser un conflitto fra diversi diritti fondamentali del minore, oppure si verifichi la necessità di contemperare la tutela del minore con altre esigenze di rilevanza costituzionale.

Oltre alle pronunce già menzionate nell'ambito della giurisprudenza in materia di azioni di stato che impiega la clausola del *favor minoris*, le decisioni più rilevanti sono quelle in materia di adozione, in materia di alterazione e soppressione di stato, in materia di concessione di benefici penitenziari.

La prima sentenza nella quale la Corte costituzionale impiega la nozione di interesse preminente del minore è la n. 11 del 1981<sup>61</sup>. In tale pronuncia il contenuto principale dell'interesse del minore è individuato nella garanzia dell'acquisizione *pleno iure* dello *status* di figlio legittimo nell'ambito dell'istituto della adozione speciale, connettendo tale interesse all'obiettivo primario dello sviluppo della sua personalità. L'interesse del minore appare preminente sia rispetto agli interessi degli adottanti che dei genitori naturali. Si tratta ovviamente di una considerazione di tipo pubblicistico di tale interesse che supera anche la connotazione in senso privatistico che l'istituto dell'adozione, con la coesistenza di un doppio regime, ordinario e speciale, e con l'accento posto "sulla volontà degli interessati", mantiene almeno sino alla approvazione della legge n. 184 del 1983 che procede a coordinare le norme in materia di adozione e a connotare l'istituto maggiormente in senso pubblicistico.

La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 314/17, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, anche quando l'adozione ordinaria è pronunciata da giudice diverso da quello competente per l'adozione speciale, dispone che lo stato di adottabilità cessa per adozione ordinaria<sup>62</sup>.

La Corte riconosce che la riforma del 1967 ha spostato l'accento dall'interesse dell'adottando all'interesse dell'adottato<sup>63</sup>. In particolare, viene data rilevanza non più all'interesse dell'adottando alla continuazione della famiglia e ad avere un erede ma all'interesse del minore adottato "ad essere allevato ed educato in condizioni più vantaggiose"<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Sulla quale si veda E. LAMARQUE, *Cit.*, Milano, 2016, 14.

<sup>62</sup> La questione di costituzionalità riguardava l'art. 314/17 del codice civile in riferimento alla violazione degli interessi e dei diritti del minore - riconosciuti e garantiti dagli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma, della Costituzione - e determinata dalla preferenza accordata dalla norma impugnata alla adozione ordinaria rispetto a quella speciale.

Si veda anche la sentenza n. 197 del 1986, nella quale l'interesse del minore in materia di adozione è identificato con il diritto ad avere una unica famiglia ove sia necessario sostituirla con una nuova a quella di origine che si è mostrata disfunzionale.

La Corte definisce preminente l'interesse del minore rispetto agli interessi di altri soggetti coinvolti nel procedimento. L'adozione, invero, pur traendo origine da un atto di autonomia degli adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi, bensì solo con un provvedimento giudiziario che nel concreto valuta come preminente l'interesse del minore.

<sup>63</sup> Si veda il paragrafo n. 5 del Considerato in diritto della sentenza n. 11 del 1981.

La legge n. 431 del 1967 che ha introdotto nel titolo VIII del libro I del codice civile un nuovo capitolo terzo intitolato "Dell'adozione speciale" è chiaramente ispirata alla tutela dell'interesse pubblicistico del minore infraotenne in stato di abbandono, interesse considerato in posizione di preminenza rispetto a tutti gli altri, compresi quelli dei genitori naturali. In materia si vedano anche le sentenze n. 145 del 1969; n. 158 del 1971; n. 76 del 1974; n. 234 del 1975.

<sup>64</sup> L'istituto dell'adozione speciale risulta essere diretta attuazione dei principi costituzionali in materia di tutela dei diritti del minore (artt. 2, 3, secondo comma, 30, secondo comma, 31, secondo comma). Cfr. anche sentenza n. 234 del 1975 della Corte costituzionale e sentenza del 13 gennaio 1978, n. 156 della Corte di Cassazione.

Le sentenze n. 148 del 1992<sup>65</sup>, n. 303 del 1996<sup>66</sup> e n. 283 del 1999<sup>67</sup> ribadiscono che tutta la normativa in materia di adozione deve essere considerata alla luce dell'interesse del minore inteso come protezione della sua personalità e sviluppo.

La Corte ha più volte sottolineato che dai principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 30 e art. 31 della Costituzione, discende che l'adozione deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il proprio centro di gravità essendo sempre preferibile applicare il criterio dell'interesse del minore al fine di individuare la soluzione più adeguata allo sviluppo della sua personalità<sup>68</sup>.

In materia di alterazione e soppressione di stato, la necessità di evitare automatismi viene affermata dalle sentenze n. 31 del 2012 e n. 7 del 2013, in cui la Corte ha dichiarato incostituzionali rispettivamente gli artt. 567, 2 comma e 569, 2 comma del codice penale, nella parte in cui prevedevano l'applicazione automatica della pena accessoria che privava i condannati della potestà (adesso responsabilità) genitoriale nei casi di reati di alterazione dello stato (art. 567 c.p.) e soppressione di stato (art. 569 c.p.).

In queste pronunce, la Corte rileva che la legge non dà una definizione della (allora detta) potestà genitoriale, ma nell'art. 147 cod. civ. sono previsti i doveri dei coniugi verso i figli, individuandoli come obblighi di “mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”,

---

<sup>65</sup> La questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale per i minorenni di Bari, concerneva l'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del 1983 che, nel contesto della disciplina della adozione legittimante, stabiliva tra i requisiti richiesti ai coniugi adottanti che la loro età superasse “di non più di quaranta anni l'età dell'adottando”. La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando e dalla separazione deriva ai minori un danno grave per il venir meno della comunanza di vita e di educazione.

<sup>66</sup> Nella sentenza n. 303 si affronta nuovamente la questione di legittimità costituzionale della norma che poneva il requisito, generale e comune tanto all'adozione nazionale che a quella internazionale, del divario di età tra coniugi adottanti e minore adottato. Il caso riguardava un minore adottato in Maryland rispetto al quale era stato promosso un giudizio per attribuire efficacia al provvedimento di adozione. Il dubbio di legittimità costituzionale è formulato per la rigidità della regola, che non consente al giudice di tenere conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di ammissibilità della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione, del superamento, da parte di uno solo dei coniugi adottanti, del limite di età di quaranta anni tra adottante ed adottato, in maniera tale che sia comunque rispettata la differenza biologica naturale ovvero ordinaria tra genitori e figli.

La Corte afferma che la regola del divario massimo di età tra adottante e adottato non può essere così assoluta da non poter essere ragionevolmente derogata, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di interessi, attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano radicamento e protezione costituzionale, la cui esistenza in concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (cfr. anche sentenza n. 148 del 1992).

<sup>67</sup> Nella sentenza n. 283 la questione era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Roma – sezione minorenni – che era stata investita della impugnazione avverso la mancata dichiarazione di idoneità preordinata all'adozione di un minore straniero che, a seguito dei periodi legittimamente trascorsi presso quel nucleo familiare, aveva stabilito con i coniugi ricorrenti un particolare rapporto affettivo ed educativo, ma rispetto al quale entrambi i coniugi superavano di poco il divario massimo di età stabilito quale requisito per l'adozione dall'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori).

La Corte afferma che tale regola non può essere così assoluta da non tollerare, sempre che si rimanga nell'ambito di un divario di età compatibile con la funzione dell'adozione legittimante, alcuna eccezione: neanche quando la deroga alla regola generale non sia richiesta in ragione dell'interesse del minore a trovare una famiglia di accoglienza, interesse che può essere diversamente soddisfatto, ma risponda invece alla necessità di salvaguardare il minore da un danno grave e non altrimenti evitabile che a lui deriverebbe dal mancato inserimento in quella specifica famiglia adottiva.

<sup>68</sup> Sul punto si vedano le sentenze n. 197 del 1986 e la sentenza n. 11 del 1981.

richiamando la formula dell'art. 30, primo comma, della Costituzione. Da queste norme si evince il nucleo di detta potestà che si collega all'obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche psichica e morale, secondo le possibilità socio-economiche dei genitori stessi.

La Corte evidenzia la connessione sostanziale esistente fra il corretto esercizio della - allora denominata - potestà genitoriale e la tutela dell'interesse morale e materiale del minore. Tale interesse, dunque, risulta inevitabilmente compromesso da una disposizione che sancisca la perdita automatica di quella potestà che è finalizzata, ove correttamente esercitata, alla tutela del minore interessato.

Nella sentenza n. 31 del 2012 l'interesse del minore viene definito "un interesse complesso, articolato in diverse situazioni giuridiche"<sup>69</sup>, che hanno trovato fondamento e tutela sia nell'ordinamento internazionale<sup>70</sup> sia in quello interno<sup>71</sup>.

La Corte afferma che poiché la pronuncia di decadenza va ad incidere sull'interesse del minore, non è conforme al principio di ragionevolezza, e contrasta quindi con il dettato dell'art. 3 Cost., il disposto della norma censurata che, ignorando tale interesse, statuisce la perdita della - allora definita - potestà sulla base di un mero automatismo, che preclude al giudice ogni possibilità di valutazione e di bilanciamento, nel caso concreto, tra l'interesse stesso e la necessità di applicare comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche del reato commesso.

Nella sentenza n. 7 del 2013 la Corte sottolinea come l'art. 569 del codice penale, nel prevedere la perdita della potestà dei genitori come conseguenza automatica derivante dalla commissione di uno dei delitti previsti nel medesimo capo, comprometta anche "l'interesse del figlio minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia, mantenendo un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione"<sup>72</sup>.

Da ciò, la violazione del principio di ragionevolezza, posto che la norma, ignorando del tutto l'interesse del minore, precludeva al giudice - attraverso l'automatismo che la caratterizzava - qualsiasi bilanciamento tra quell'interesse e "la necessità di applicare

---

<sup>69</sup> Si veda il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 31 del 2102.

<sup>70</sup> Nell'ordinamento internazionale la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, dispone nell'art. 3, primo comma, che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente".

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti riguardanti un minore, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi "prima di giungere a qualunque decisione", stabilendo che l'autorità stessa deve acquisire "informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore". La Carta dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Unione europea, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che "In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente"; e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che "Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse".

<sup>71</sup> Per l'ordinamento interno vengono ivi richiamate la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), la riforma dell'adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

<sup>72</sup> Si veda il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 7 del 2013 che richiama la sentenza n. 31 del 2012.

comunque la pena accessoria in ragione della natura e delle caratteristiche dell'episodio criminoso, tali da giustificare la detta applicazione appunto a tutela di quell'interesse<sup>73</sup>. La centralità dell'interesse del minore appare evidente anche nelle sentenze in materia di diritto penitenziario<sup>74</sup>. A partire dal 1990 la clausola dell'interesse del minore viene impiegata nel contesto del diritto penitenziario al fine di appianare una possibile discriminazione di trattamento fra padre e madre<sup>75</sup> e fra genitori di un figlio disabile che necessita di una maggiore e continuativa assistenza.

La Consulta nel 2003 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 1, lett. a, ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevedeva la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata e, nei casi previsti dall'art. 47 ter, comma 1, lett. b, ordinamento penitenziario, del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap e incapace a provvedere alle esigenze elementari della vita quotidiana<sup>76</sup>.

In queste decisioni la Corte valorizza l'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con almeno uno dei genitori dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione. Tale interesse non assume una rilevanza assoluta dovendo essere bilanciato con esigenze contrapposte, di pari rilievo costituzionale, quali quelle della difesa sociale che sottendono l'esecuzione della pena comminata.

Nella sentenza n. 239 del 2014 l'interesse del minore viene definito un interesse "esterno ed eterogeneo" – rispetto alla posizione del condannato a pena detentiva - di cui è titolare "un soggetto distinto e, al tempo stesso, di particolarissimo rilievo, quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico"<sup>77</sup>.

---

<sup>73</sup> Cfr. il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 7 del 2013 nel quale la Corte richiama la sentenza n. 31 del 2012. Cfr. E. LAMARQUE, *Prima i bambini*, cit., 13, che chiarisce come la sentenza n. 7 del 2013 costituisca la "prima occasione in cui il principio dei *best interests of the child* enunciato in una fonte internazionale ha concorso a determinare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost."

<sup>74</sup> Si fa riferimento alle sentenze n. 215 del 1990; n. 250 del 2003; n. 239 del 2014; n. 76 del 2017; n. 174 del 2018; n. 187 del 2019.

<sup>75</sup> La Corte costituzionale nel 1990 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 ter, comma 1, n. 1, ordinamento penitenziario, nella parte in cui non stabiliva che la detenzione domiciliare prevista per la madre di prole di pochi anni potesse essere concessa anche al padre detenuto con la stessa convivente qualora la madre fosse deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole. Si veda il paragrafo n. 2 del Considerato in diritto della sentenza n. 215 del 1990.

Si veda in materia di detenzione domiciliare anche la sentenza n. 211 del 2018 che ha dichiarato illegittima la mancata estensione al padre, che fruisca della detenzione domiciliare "ordinaria" per esigenze di cura dei propri figli, della più favorevole disciplina dettata per la madre in caso di violazione delle prescrizioni che accompagnano la concessione del beneficio. L'assoluta impossibilità per il condannato, madre o padre, di accedere al beneficio della detenzione domiciliare speciale prima che sia decorso un triennio dalla revoca di una precedente misura alternativa sacrifica infatti a priori – e per l'arco temporale di un intero triennio – l'interesse di quest'ultimo a vivere un rapporto quotidiano con almeno uno dei genitori, precludendo al giudice ogni bilanciamento tra tale basilare interesse e le esigenze di tutela della società rispetto alla concreta pericolosità del condannato. La detenzione domiciliare speciale deve infatti essere negata in presenza di "un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti" da parte del condannato (art. 47-quinquies, comma 1, ordin. penit.); pericolo nel cui accertamento deve tenersi conto della tipologia e della concreta gravità della condotta che ha determinato la revoca della precedente misura. Laddove il tribunale giunga alla conclusione che un tale pericolo sussista, l'interesse del minore dovrà essere necessariamente salvaguardato con strumenti alternativi rispetto al ristabilimento della convivenza con il genitore, quale – ad esempio – l'affidamento ad altro nucleo familiare idoneo.

<sup>76</sup> Si tratta della sentenza n. 350 del 2003.

<sup>77</sup> Si veda il paragrafo n. 9 del Considerato in diritto della sentenza n. 239 del 2014.

In ragione del particolare rilievo costituzionale rivestito dall'interesse del minore, le condannate con prole di età non superiore a dieci anni possono essere ammesse ad espiare la pena “nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”, a condizione che abbiano già espiato almeno un terzo della pena o almeno quindici anni, nel caso di condanna all'ergastolo (comma 1 dell'art. 47-quinquies). Come rilevato dalla Corte, “il senso dell'estensione si rinviene nel rilievo preminente dell'interesse dei bambini, che non devono essere eccessivamente penalizzati dalla differenza di situazione delle rispettive madri in riferimento alla gravità dei reati commessi ed alla quantità di pena già espiata”<sup>78</sup>.

In questo senso, la clausola dell'interesse del minore assume un rilievo prioritario perché volto alla tutela di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, che ha il diritto di instaurare un rapporto quanto più possibile “normale” con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase importante del suo sviluppo.

In ogni caso nemmeno l'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne, malgrado il suo rango costituzionale, forma oggetto di protezione assoluta, tale da sottrarlo ad ogni possibile bilanciamento con esigenze contrapposte, anch'esse di rilievo costituzionali concernenti la necessità della esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato<sup>79</sup>.

La dichiarata necessità di considerazione e apprezzamento giudiziale dell'interesse del minore, nel giudizio comparativo con altri interessi di pari rango ha consentito di flessibilizzare in modo rilevante alcuni automatismi legislativi che subordinavano la concessione di taluni benefici penitenziari alla previa espiazione di una determinata frazione di pena o alla collaborazione con la giustizia.

---

Nella sentenza n. 239 del 2014 la Consulta ha pronunciato una declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 bis, comma 1, ordinamento penitenziario, nella parte in cui non escludeva dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione speciale prevista dall'art. 47 quinquies ordinamento penitenziario. Nelle argomentazioni della Corte il subordinare l'accesso alle misure alternative alla detenzione alla collaborazione con la giustizia – indice legale del ravvedimento del condannato - può non risultare completamente giustificabile quando in gioco vi è un interesse di un terzo “esterno”, ossia il minore.

<sup>78</sup> Si veda il paragrafo n. 5 del Considerato in diritto della sentenza n. 239 del 2014 in cui viene citata la sentenza n. 177 del 2009. Il Giudice costituzionale era stato chiamato a valutare la compatibilità della previsione nella parte in cui estende il divieto di concessione dei benefici penitenziari, in caso di mancata collaborazione con la giustizia, anche alla misura della detenzione domiciliare speciale (art. 47-quinquies) rivolta alle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

<sup>79</sup> Affinché l'interesse del minore possa dirsi recessivo di fronte alle esigenze di protezione della società dal crimine occorre che la sussistenza e la consistenza di queste ultime venga verificata, per l'appunto, in concreto e non già collegata ad indici presuntivi che precludono al giudice ogni bilanciamento e margine di apprezzamento delle singole situazioni. In particolare, deve essere considerata, proprio in una logica di bilanciamento, la disciplina delle condizioni di accesso alla detenzione domiciliare speciale stabilite dall'art. 47-quinquies, comma 1, della legge n. 354 del 1975: condizioni tra le quali figura anche quella della insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti da parte della condannata.

Si veda anche la sentenza n. 187 del 2019 ove si legge che “la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione”, trova “riconoscimento e tutela sia nell'ordinamento costituzionale interno – che demanda alla Repubblica di proteggere l'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, secondo comma, Cost.) – sia nell'ordinamento internazionale”. Su questo anche le sentenze n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014.

Nella sentenza n. 174 del 2018 la Corte afferma, in riferimento al caso dell'accesso all'assistenza all'esterno dei figli minori di età non superiore ai dieci anni, che subordinare la concessione di tale beneficio alla collaborazione con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del rapporto tra madre e figlio in tenera età ad un indice legale del "ravvedimento" della condannata<sup>80</sup>. Tale previsione costituisce una legittima espressione della discrezionalità del legislatore, tuttavia tale discrezionalità deve essere esercitata riconoscendo una posizione di centralità all'interesse del figlio minore, garantito dall'art. 31, secondo comma, Cost., ad un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, in alternativa, con il padre).

L'esistenza di una presunzione assoluta e insuperabile non risulta essere, pertanto, conforme a Costituzione in quanto non consente al giudice un apprezzamento in concreto finalizzato a bilanciare nella singola situazione, a prescindere da indici legali presuntivi, le esigenze di difesa sociale con la tutela del minore interessato.

#### **4. Considerazioni (interlocutoriamente) conclusive.**

La presente analisi ha preso le mosse dall'individuazione della connotazione fortemente relazionale che caratterizza la tutela del minore, considerato come soggetto di relazioni piuttosto che come soggetto di diritti o di bisogni. Tale tutela viene affidata soprattutto a dinamiche relazionali sviluppate attraverso un'adeguata collocazione del minore all'interno delle formazioni sociali, *in primis* la famiglia "naturale" o adottiva, che possano garantire la protezione dei suoi diritti. L'esigenza di analizzare la natura dell'inquadramento dello statuto giuridico prevalente del minore come "figlio" all'interno della formazione sociale della famiglia ha indotto a svolgere una analisi dei casi più rilevanti in materia di filiazione e di tutela dell'interesse del minore affrontati nella giurisprudenza Edu e nella giurisprudenza costituzionale.

E' interessante evidenziare come il percorso della giurisprudenza Edu e della giurisprudenza costituzionale in materia di filiazione - in via di possibili definizioni ulteriori considerata anche la recente ordinanza n. 8325 della Corte di Cassazione, sezione prima civile, depositata il 29 aprile 2020, con la quale viene rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 40 - sia, sotto molteplici punti di vista, caratterizzato da forme di convergenza e conduca alla individuazione della tutela del minore come categoria concettuale ampia all'interno della quale confluiscono, nella prospettiva della garanzia del suo preminente interesse, una pluralità di aspetti, come la ricerca della verità biologica, della stabilità e della qualità dei rapporti affettivi di riferimento, e il riconoscimento della possibilità di fare ricorso a strumenti legali che consentano la garanzia di una posizione formale a beneficio del minore.

---

<sup>80</sup> Si vedano anche le sentenze n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017. Nella sentenza n. 76 del 2017, la Corte dichiara costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost., Part. 47-quinquies, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui imponeva alle condannate per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis della medesima legge di scontare una frazione di pena in carcere prima di poter accedere alla detenzione domiciliare speciale, cioè ad una misura finalizzata a garantire il rapporto tra la madre detenuta e il figlio in tenera età.

In tale sentenza viene affermato che se il legislatore, tramite il ricorso a presunzioni insuperabili, nega in radice l'accesso della madre a modalità agevolate di espiazione della pena, impedendo al giudice di valutare la concreta sussistenza, nelle singole situazioni, di esigenze di difesa sociale, bilanciandole con il migliore interesse del minore in tenera età, si verifica l'introduzione di un automatismo basato su indici presuntivi, il quale comporta il totale sacrificio di quell'interesse.



Mentre nelle fasi più risalenti della giurisprudenza costituzionale l'accento viene posto di volta in volta su singole dimensioni che caratterizzano sia la protezione del minore che quella degli adulti coinvolti, siano essi la stabilità delle relazioni familiari o la ricerca della verità biologica, nella fase più recente tutti gli interessi costituzionali rilevanti, stabilità delle relazioni, ricerca della verità biologica, possibilità di ricorso a strumenti legali che attribuiscono una protezione formale al minore, interesse al riconoscimento o al disconoscimento, vengono bilanciati soprattutto nell'ottica del suo preminente interesse.

In particolare, la clausola del *favor minoris*, analizzata nell'ambito delle decisioni pronunciate in materia di azioni di stato, evidenzia che la nozione di interesse del minore rappresenta una clausola di sintesi e bilanciamento fra una pluralità di "preminenti" (e costituzionalmente rilevanti) interessi del minore e un criterio teleologico che orienta l'attuazione dei diritti del minore.

Anche il contenuto più generale della nozione di interesse del minore nell'ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale conferma la connotazione relazionale del principio dell'interesse del minore. Nella giurisprudenza costituzionale analizzata, tale interesse rintraccia una sua definizione specifica il cui oggetto si concretizza nel riconoscimento di un "meta-diritto" a relazioni stabili e significative.

Nell'ambito delle sentenze sull'adozione la Corte afferma che l'interesse del minore assurge a regola finalizzata al perseguimento del diritto a relazioni familiari che consentano lo sviluppo e la migliore formazione del minore.

Nell'ambito delle sentenze sulla soppressione e alterazione di stato la Corte evidenzia il nesso, anche e soprattutto di tipo relazionale, che sussiste fra l'interesse del minore a una sicurezza materiale e morale e il corretto esercizio della, allora denominata, potestà genitoriale. La Consulta mette in evidenza che incidere in maniera automatica su quest'ultima compromette in maniera inevitabile anche l'interesse del minore e la sua tutela che, invece, necessita di una valutazione e apprezzamento effettuata su basi casistiche.

Nelle sentenze viste in materia di ordinamento penitenziario la Corte evidenzia ancora una volta la natura relazionale dell'interesse del minore inteso come criterio di attuazione, nel bilanciamento giudiziale con le esigenze di difesa sociale che sottendono la necessaria esecuzione della pena comminata, di un "diritto a intrattenere relazioni significative e non precarie" con le figure parentali di riferimento che, anche se interessate da provvedimenti restrittivi della libertà, rimangono responsabili della garanzia di cure materiali e morali nei confronti del minore.

